

GR_GERICHTE S 2023 53 vom 20. Juni 2023

GR Gerichte, 2023-06-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_S_2023_53

FR: GR_GERICHTE S 2023 53 du 20 juin 2023

IT: GR_GERICHTE S 2023 53 del 20 giugno 2023

Regeste

prestazioni assicurative AI (ritardata e denegata giustizia) | Invalidenversicherung

Erwägungen

E. 32

Nella replica del 11 maggio 2023 l'Ufficio AI si è riconfermato nei petiti di ricorso. Egli ha sottolineato, in particolare, che nella presa di posizione del 27 aprile 2023 l'Ufficio AI non avrebbe focalizzato correttamente l'oggetto litigioso del ricorso: innanzitutto non avrebbe spiegato perché – nonostante ci fossero due formali domande – non ha riconsiderato la decisione provvisoria del 15 febbraio 2022. In secondo luogo non avrebbe spiegato perché non si attiene alla decisione del Tribunale amministrativo che stabiliva che la decisione cautelare era giustificata (unicamente) sino al momento del deposito all'Ufficio AI di una perizia del SAM. Il ricorrente accusa l'Ufficio AI di procrastinare la procedura con ogni pretesto così da creare al ricorrente delle ingiustificate umiliazioni (obbligandolo a far capo all'assistenza sociale del Comune) e mantenendolo in una situazione di grave rigore economico (in quanto l'assistenza gli garantirebbe unicamente il minimo vitale). Infine il ricorrente sottolinea che l'oggetto del ricorso non sarebbe una mancata decisione nel merito, ma il rifiuto di riconsiderare la decisione cautelare del 15 febbraio 2022 sulla scorta dei nuovi elementi raccolti dall'Ufficio AI, in

- 14 - particolare la perizia multidisciplinare del SAM. Tale perizia avrebbe evidentemente rovesciato la prognosi sulla procedura principale, poiché conferma l'esistenza di un'invalidità del 100 %. Il fatto che un ulteriore accertamento sia in corso i cui tempi di esecuzione sono molto incerti, costituirebbe nella fattispecie un ulteriore elemento da considerare nella ponderazione degli interessi. L'Ufficio AI, rifiutando una revisione di una misura cautelare che oggi appare come ingiustificata, creerebbe una situazione di disagio personale e di grave rigore economico ad un assicurato, la cui invalidità è comprovata ed attestata da una perizia del SAM.

E. 33

Con scritto del 22 maggio 2023 l'Ufficio AI ha rinunciato all'inoltro di una duplica.

- 15 - II. Considerando in diritto: 1. Giusta l'art. 52 cpv. 1 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate. A norma dell'art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. L'art. 56 cpv. 2 LPGA include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia (cfr. UELI

KIESER, ATSG-Kommentar, Zurigo et. al. 2020, 4a edizione, art. 56 marginale 24, pag. 1018; LENDFERS, in: Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, FRÉSARD- FELLAY/KLETT/LEUZINGER [Hrsg.], Basel 2020, art. 56 marg. 32). Nei Grigioni, lo stesso principio è sancito anche all'art. 49 cpv. 3 della Legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100), il quale parifica alle decisioni impugnabili anche la denegata o ritardata giustizia. Secondo la prassi del Tribunale federale (sentenza del Tribunale federale [STF] 1P.253/2004 consid. 3.1 del 20 aprile 2005 e riferimenti), nel caso di denegata giustizia, l'autorità competente rimane del tutto inattiva o esamina l'istanza in modo insufficiente (decisione del Tribunale federale [DTF] 135 I 6 consid. 2.1; 117 Ia 116 consid. 3°; 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati); in quello di ritardata giustizia essa non si pronuncia entro un termine adeguato (DTF 107 Ib 160 consid. 3b e 3c; STF 1P.315/2001 del 20 giugno 2001 consid. 2), tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti). 2. L'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia è soltanto la verifica del preteso diniego o del sostenuto ritardo. In caso di accoglimento

- 16 - di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il tribunale ordina all'assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla richiesta misura, ma il giudice non può sostituire l'indagine che compete all'assicuratore con propri atti di verifica e di istruttoria e non deve neppure, conseguentemente, analizzare il merito della fattispecie. Il giudizio si limita all'accertamento, o meno, di una ritardata o denegata giustizia, senza che sia possibile decidere sulla fondatezza del diritto a prestazioni assicurative (sentenza del Tribunale amministrativo [STA] U 09 8 del 26 marzo 2009 consid. 2; S 14 85 del 11 novembre 2014 consid. 1b). 3. Nei procedimenti dinanzi agli organi giudiziari e amministrativi, ogni persona ha diritto a un trattamento uguale ed equo e a essere giudicata entro un termine ragionevole (art. 29 cpv. 1 Cost). Questa disposizione sancisce il principio di celerità e vieta il ritardo ingiustificato di una decisione (SVR 2007 IV n. 44 p. 144, I 946/05 consid. 5.1). È irrilevante a quali ragioni - se a causa di una cattiva condotta delle autorità o di altre circostanze - sia dovuto il ritardo; è esclusivamente decisivo che l'autorità non agisca (STF 8C_634/2012 del 18 febbraio 2013 consid. 3.1). Per il caso in esame va sottolineato che nei procedimenti relativi alle assicurazioni sociali, il principio di celerità è di grande importanza (cfr. STF 8C_210/2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1). La LPGGA prevede espressamente una decisione entro un termine ragionevole nella procedura di opposizione (art. 52 cpv. 2 LPGGA) e una procedura rapida nel procedimento dinanzi al tribunale cantonale (art. 61 lett. a LPGGA). Nei procedimenti di chiarimento delle assicurazioni sociali, l'obbligo di indagine dell'amministrazione (art. 43 LPGGA) è in qualche modo in conflitto con il diritto a un rapido svolgimento del procedimento. In linea di principio, l'esigenza di una procedura rapida non prevale sul principio dell'indagine (SVR 2007 IV n. 44 p. 144, I 946/05 consid. 5.4).

- 17 - 4. Nel caso in esame è da valutare se vi è una denegata o ritardata giustizia nel fatto che l'Ufficio AI non ha emanato una decisione provvisoria. 4.1 Il ricorrente a questo proposito sostiene che la perizia del SAM di H._____ confermi l'esistenza di un'invalidità del ricorrente del 100 %. Quindi l'attuale prognosi sarebbe evidentemente favorevole all'assicurato. L'Ufficio AI, non avendo reagito di fronte a due formali richieste motivate di revisione della decisione cautelare del 15 febbraio 2022, avrebbe commesso una denegata giustizia. 4.2 L'Ufficio AI invece fa valere che la perizia multidisciplinare del SAM non è

chiara, per cui sarebbe necessario sottoporre l'assicurato a ulteriori esami, così da poter giungere a una valutazione più oggettiva della sua capacità lavorativa e aggiunge che per questo motivo al momento non può prendere una decisione finale. In considerazione di tali circostanze non vi sarebbero i presupposti per credere che l'Ufficio AI non porti avanti ingiustamente l'accertamento delle pretese del ricorrente. Pertanto l'Ufficio AI non avrebbe commesso una denegata o ritardata giustizia. 4.3 Nel caso in esame è stata aperta una procedura di revisione ai sensi dell'art. 17 LPGa nel corso della quale l'Ufficio AI ha rilasciato una decisione cautelare di sospensione delle rendite. Questa decisione è stata confermata da questo tribunale con sentenza S 2022 22 del 10 maggio 2022. Il ricorrente non chiede una decisione nel merito, ossia una decisione finale riguardo alla procedura di revisione ai sensi dell'art. 17 LPGa, ma di "rivedere immediatamente la decisione provvisoria di sospensione della rendita [del ricorrente] assegnando allo stesso anche tutti gli arretrati fino ad oggi". Il termine "rivedere" può essere interpretato in vari modi, ovvero nel senso di riconsiderare (in tedesco wiedererwägen) o di revisionare (in tedesco revidieren). I requisiti necessari perché l'assicuratore possa riconsiderare o revisionare una

- 18 - decisione passata in giudicato sono definiti dall'art. 53 LPGa. La richiesta di rivedere la decisione cautelare potrebbe anche essere interpretata come domanda di provvedimenti cautelari o, al limite del possibile, come domanda di versamento di anticipi ai sensi dell'art. 19 cpv. 4 LPGa. 4.4 Concretamente è quindi da esaminare se l'Ufficio AI – dopo aver ricevuto la perizia pluridisciplinare del SAM risp. dopo la richiesta del ricorrente di rivedere immediatamente la decisione provvisoria – era tenuto a riconsiderare o a revisionare la decisione cautelare del 15 febbraio 2022 oppure a prendere dei provvedimenti cautelari o a versare degli anticipi. 5. Riconsiderazione 5.1 Giusta l'art. 53 cpv. 2 LPGa l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. La decisione di riconsiderazione – a differenza della decisione di revisione – è lasciata alla discrezione dell'assicuratore. In altre parole non sussiste un diritto alla riconsiderazione di una decisione (cfr. KIESER, op. cit., art. 53 marg. 69). Se l'assicuratore decide di non entrare nel merito della richiesta di riesame (che gli è consentito in virtù del suo potere discrezionale), questa decisione secondo la giurisprudenza non è impugnabile (cfr. DTF 119 V 479). Si deve dunque presumere che la decisione di non dare seguito a una richiesta di riconsiderazione possa essere presa in modo informale (KIESER, op. cit., art. 53 marg. 85). L'Ufficio AI dunque non era tenuto a rilasciare una decisione formale sulla richiesta di riconsiderazione da parte del ricorrente. 5.2 Inoltre, bisogna osservare che le decisioni che sono state oggetto di un ricorso davanti a un tribunale – a differenza di quelle di un'autorità amministrativa – passano materialmente in giudicato, per cui in linea di

- 19 - principio non possono più essere modificate, salvo il diritto di revisione (sentenza del tribunale amministrativo federale [STAF] A-6381/2009 consid. 3.2 ss.). La decisione provvisoria del 16 febbraio 2022 sulla sospensione delle rendite è stata confermata da questo tribunale con sentenza S 2022 22 del 10 maggio 2022 ed è dunque passata materialmente in giudicato. Perciò l'Ufficio AI – anche volendo - non avrebbe potuto riconsiderare la decisione cautelare. Ne discende che l'Ufficio AI non rilasciando una decisione formale sulla richiesta di riconsiderazione della decisione del 16 febbraio 2022 non ha commesso una denegata giustizia. 6. Revisione 6.1 Secondo l'art. 53 cpv. 1 LPGa le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti

rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. 6.2 Nel caso specifico – come già spiegato nelle considerazioni di cui sopra (vedi consid. 5.2) – è da tener conto che la decisione cautelare sulla sospensione delle rendite del 16 febbraio 2022 è stata oggetto di ricorso davanti a questo tribunale per cui – in applicazione dell'effetto devolutivo – l'Ufficio AI non ha più la competenza di rivedere detta decisione (cfr. BSK ATSG-LENDFERS, op. cit., art. 56 marg. 6 ss.). Giusta l'art. 67 cpv. 2 LGA la domanda di revisione deve essere inoltrata all'ultima istanza. Se del caso, il ricorrente avrebbe quindi dovuto inoltrare una domanda di revisione formale a questo tribunale (art. 61 lit. a e lit. i LPGa e art. 67 cpv. 1 lit. a LGA; cfr. anche STA S 2015 128 del 17 maggio 2016). Per quanto riguarda l'art. 53 cpv. 1 LPGa è dunque chiaro che l'Ufficio AI non era competente di revisionare la decisione cautelare del 16 febbraio 2022, per cui non può aver commesso una denegata giustizia.

- 20 - 6.3 Riassumendo l'Ufficio AI – per quanto riguarda l'art. 53 LPGa – non era tenuto né a revisionare né a riconsiderare la decisione cautelare del 16 febbraio 2022, per cui non ha commesso una ritardata/denegata giustizia. 7. Domanda di provvedimenti cautelari 7.1 La richiesta del ricorrente di rivedere la decisione potrebbe anche essere interpretata come domanda di rilasciare una nuova decisione cautelare e quindi come richiesta di un provvedimento cautelare. I requisiti per un provvedimento cautelare non sono normati dalla LPGa e neanche dalla LGA. Secondo la prassi giudiziaria la decisione di ordinare misure cautelari richiede l'urgenza, vale a dire che deve risultare necessario adottare immediatamente le misure in questione. In secondo luogo, la rinuncia alle misure deve causare all'interessato uno svantaggio non facilmente recuperabile, per il quale è sufficiente un interesse effettivo, in particolare economico. Infine, è necessario che la ponderazione dei vari interessi faccia pendere la bilancia a favore del provvedimento cautelare e che questo risulti proporzionato. La situazione da regolare con la decisione finale non deve essere né pregiudicata né resa impossibile (DTF 127 II 132 consid. 3 con riferimenti). I provvedimenti cautelari si basano su un mero esame sommario della situazione di fatto e di diritto. La prognosi della causa principale può essere presa in considerazione se è evidente; in caso di ambiguità di fatto o di diritto, tuttavia, è necessaria una certa discrezione perché in questo caso la base necessaria per la decisione deve prima essere raccolta (cfr. DTF 130 II 149 consid. 2.2; STAF A- 102/2010 del 20 aprile 2010 consid. 4.2). 7.2 Il ricorrente è costretto a vivere di assistenza sociale da più di un anno. Il fatto che al momento non riceve né la rendita d'invalidità, né l'assegno per grandi invalidi è indubbiamente uno svantaggio. Il fatto che l'assicuratore

- 21 - in caso di diritto a delle prestazioni gli paga anche gli arretrati non ripara lo svantaggio momentaneo di dover vivere con pochi mezzi finanziari, dato che l'assistenza sociale gli garantisce solamente il minimo vitale. In più si può affermare che l'umiliazione di dover dipendere dall'assistenza sociale non è riparabile. 7.3 L'urgenza è data dall'attuale dipendenza dall'assistenza sociale e dal fatto che la procedura di revisione – oltre alla perizia pluridisciplinare – ora richiede altri accertamenti e la decisione finale non sembra essere vicina in termini di tempo, siccome apparentemente l'Ufficio AI non ha ancora designato l'istituto medico per gli accertamenti. 7.4 La ponderazione degli interessi è già stata fatta da questo tribunale nella decisione precedente, per cui si rimanda alle relative considerazioni (vedi S 2022 22 del 10 maggio 2022). Resta comunque da esaminare che effetto hanno i risultati della perizia pluridisciplinare in relazione alla prognosi sulla decisione principale. 7.4.1 In tale contesto va osservato che secondo la giurisprudenza, in

caso di discrepanze tra i risultati di un'osservazione o di un'indagine e la valutazione medica peritale della capacità lavorativa, sono generalmente necessari ulteriori chiarimenti medici (cfr. DTF 137 I 327 consid. 7; STF 9C_254/2016 del 7 luglio 2016 consid. 3.2.1). A questo proposito, una conoscenza certa dei fatti del caso può essere fornita solo dall'accertamento medico, in cui vengono integrati i risultati di osservazioni o indagini (cfr. STF 9C_908/2017 e 9C_3/2018 del 22 ottobre 2018 consid. 7.2, 9C_395/2016 del 25 agosto 2016 consid. 4.2.1 e 8C_192/2013 del 16 agosto 2013 consid. 3.1). Non si tratta semplicemente di valutare i risultati dell'osservazione e dell'indagine, ma piuttosto di capire come questi debbano essere compresi nel contesto delle analisi mediche, il che richiede una corrispondente conoscenza

- 22 - specialistica (cfr. STF 9C_908/2017 e 9C_3/2018 del 22 ottobre 2018 cons. 7.2, 9C_395/2016 del 25 agosto 2016 consid. 4.2.1 e 9C_254/2016 del 7 luglio 2016 consid. 3.2.1). 7.4.2 Nello scritto del 13 dicembre 2021 in cui l'Ufficio AI ha affidato il mandato al SAM di H. _____ c'era scritto esplicitamente che "si richiede una valutazione globale dello stato di salute e della capacità lavorativa medico- teorica della persona assicurata tenendo conto del materiale dell'osservazione acquisito." Nella valutazione della coerenza e della plausibilità (cifra 4.2 della perizia pluridisciplinare [atti AI, doc. 291, pag. 76]) viene detto quanto segue: "Dal punto di vista oftalmologico, la dr.ssa med. E. _____ afferma che la maculopatia limita tanto le attività lavorative, quanto le attività della vita quotidiana e che le risultanze dell'osservazione alla quale l'A. [= assicurato] è stato sottoposto, sembrano dimostrare una certa capacità di adattamento alla propria situazione di ipovedente, comprovata da riscontri oggettivi. [...] Per quanto concerne il rapporto di osservazione, è da rilevare che alcune attività svolte dall'A. come ad esempio spaccare la legna con un pesante attrezzo, tagliare il prato, muoversi utilizzando scarpe solo infilate e non calzate correttamente, consultare lo smartphone, pubblicare sui social delle foto, risultano poco plausibili con la condizione di quasi cecità." 7.4.3 Su richiesta dell'Ufficio AI la dr.ssa med. E. _____ risponde che i riscontri soggettivi (campo visivo) potrebbero essere stati alterati da una mancanza di collaborazione da parte dell'assicurato. Inoltre dice di aver osservato persone affette da maculopatie centrali sviluppare talvolta la capacità di compensare il deficit di visione centrale con una visione laterale fissando un punto a lato di quello che intendono effettivamente vedere. Riterrebbe quindi opportuno sottoporre l'assicurato all'esame dei potenziali evocati visivi o all'elettroretinogramma e all'elettrooculogramma (cfr. allegato 2 dell'Ufficio AI).

- 23 - 7.4.4 Secondo questo tribunale, nel caso in esame, i periti, contrariamente al mandato, non hanno trattato in dettaglio i risultati dell'osservazione. Infatti non è stata effettuata una valutazione su come classificare i risultati dell'osservazione. Piuttosto, la perizia si limita a segnalarne la discrepanza con i risultati in ambito oftalmologico (cfr. atti AI, doc. 291, pag. 76). Poiché il materiale di osservazione aveva costituito la base per la decisione di sospensione cautelare delle rendite, sarebbe stato necessario che la specialista dr.ssa med. E. _____ valutasse i risultati dell'osservazione (cfr. STF 9C_254/2016 del 7 luglio 2016 consid. 3. 2.1). In seguito alla domanda dell'Ufficio AI, la dr.ssa med. E. _____ ha risposto che erano necessari ulteriori accertamenti. Per quanto riguarda la valutazione del materiale di osservazione la dr.ssa med. E. _____ rimanda semplicemente alle affermazioni della perizia pluridisciplinare al punto 4.2 del consenso (cfr. allegato 2 dell'Ufficio AI). Dunque per quanto la perizia (con un totale di 87 pagine) sia lunga, non è del tutto evidente, nel senso che non soddisfa la richiesta di valutazione dei risultati dell'osservazione, ma si limita

a segnalare la discrepanza con i risultati in ambito oftalmologico (cfr. atti AI, doc. 291, pag. 76). Inoltre la stessa dottoressa che nella perizia attesta al ricorrente un'incapacità lavorativa del 100 % ammette che è possibile che il ricorrente si sia adattato e possa vedere meglio di quanto dichiarato e che sarebbero dunque necessari ulteriori esami per giungere a una valutazione più oggettiva della capacità lavorativa del ricorrente. Con questa affermazione la dottoressa relativizza in modo significativo il risultato della perizia. Non è dunque da obiettare se l'Ufficio AI decide di fare ulteriori esami per avere più chiarezza sulla capacità lavorativa del ricorrente. A questo stadio – anche tenendo conto dei risultati ottenuti dalla perizia pluridisciplinare – non è possibile fare un'evidente prognosi favorevole al ricorrente sulla procedura principale.

- 24 - 7.5 Ne discende che il ricorrente non ha diritto a un provvedimento cautelare e concretamente al versamento della rendita d'invalidità e all'assegno per grandi invalidi durante il tempo rimanente della procedura di revisione. Come logica conseguenza si può affermare che l'Ufficio AI non avendo adottato dei provvedimenti cautelari non ha commesso una ritardata o denegata giustizia. 8. Domanda ai sensi dell'art. 19 cpv. 4 LPGA 8.1 La richiesta del ricorrente di rivedere la decisione, al limite del possibile, potrebbe anche essere interpretata come richiesta di versare degli anticipi per il periodo rimanente sino alla decisione finale di revisione. Giusta l'art. 19 cpv. 4 LPGA se il diritto a ricevere prestazioni è dimostrato e se il loro versamento tarda, possono essere versati anticipi. Per ricevere degli anticipi è richiesta la dimostrazione o comunque un grado di prova particolarmente elevato che sussiste effettivamente un diritto a delle prestazioni. Nel caso in esame il diritto dell'assicurato alla rendita d'invalidità e all'assegno per grandi invalidi è momentaneamente oggetto della procedura di revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA. In queste circostanze – e anche tenendo conto della perizia pluridisciplinare che per altro non è del tutto evidente – non è possibile affermare che il diritto a delle prestazioni è dimostrato ai sensi dell'art. 19 cpv. 4 LPGA. 8.2 Inoltre, secondo la formulazione di detta norma, l'assicuratore può, ma non è obbligato a versare degli anticipi. Quindi anche sotto il punto di vista dell'art. 19 cpv. 4 LPGA l'Ufficio AI non ha commesso una denegata giustizia. 9. Riassumendo, secondo questo tribunale non vi è né una ritardata né una denegata giustizia.

- 25 - 9.1 Innanzitutto l'Ufficio AI non è competente per revisionare o riconsiderare la decisione cautelare poiché detta decisione è stata oggetto di una procedura di ricorso davanti a questo tribunale. Per quanto riguarda i provvedimenti cautelari è rilevante che nella perizia pluridisciplinare – contrariamente al mandato – non vi è una valutazione dei risultati dell'osservazione, per cui non è da rimproverare all'Ufficio AI di aver fatto delle domande di chiarimento al centro peritale. Inoltre la stessa dottoressa che nella perizia pluridisciplinare attesta al ricorrente un'incapacità lavorativa del 100 % (in ambito oftalmologico) ammette che è possibile che il ricorrente si sia adattato e possa vedere meglio di quanto dichiarato e che sarebbero dunque necessari ulteriori esami. Questa affermazione mette in dubbio in modo importante l'incapacità lavorativa totale del ricorrente e relativizza il risultato della perizia per quanto riguarda l'ambito oftalmologico. Per quanto concerne la prognosi della procedura principale, le circostanze non sono dunque così evidenti da poter essere prese in considerazione già nel contesto di un provvedimento cautelare. In altre parole – anche tenendo conto dei risultati della perizia pluridisciplinare – non è possibile fare al ricorrente un'evidente prognosi favorevole sulla procedura principale. Infine, non sono adempiuti neanche i requisiti per un versamento di anticipi ai sensi dell'art. 19 cpv. 4 LPGA, per cui non sussiste una ritardata o denegata giustizia neanche

interpretando la richiesta del ricorrente in tal senso. 9.2 Tuttavia, in applicazione del principio di celerità e di proporzionalità, l'Ufficio AI è comunque tenuto a portare avanti la procedura di revisione il più rapidamente possibile, a effettuare gli ulteriori chiarimenti entro un termine ragionevole e infine a prendere una decisione nel merito. 10. La procedura dinanzi al tribunale amministrativo cantonale è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata tra fr. 200.00 e fr. 1'000.00. L'accollamento delle spese segue la soccombenza (art. 73 cpv. 1 LGA).

- 26 - Le spese vengono fissate a fr. 500.00 (IVA inclusa) e vanno a carico del ricorrente. All'Ufficio AI che vince la causa nel esercizio delle sue attribuzioni ufficiali non vengono assegnate ripetibili (art. 78 cpv. 2 LGA).

- 27 - III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 500.-- sono poste a carico di A. _____. 3. Non vengono assegnate ripetibili. 4. [Vie di diritto] 5. [Comunicazione]

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.